

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE, DURATA e SEDE

1. È costituita, a norma dell'articolo 36 del Codice Civile, una associazione con la denominazione di "Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie" (SIMPIOS) (in seguito per semplicità definita Associazione). L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede presso la residenza del Presidente pro-tempore dell'associazione o presso altra sede deliberata dall'Assemblea.

Articolo 2

FINALITA'

1. L'Associazione che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente le seguenti finalità:
- favorire il contributo multidisciplinare e l'integrazione e valorizzazione delle esperienze già esistenti sulla prevenzione delle infezioni in ambito sanitario;
 - promuovere e valorizzare la professionalità degli operatori sanitari impegnati nella prevenzione e controllo delle infezioni nelle organizzazioni strutture sanitarie;
 - organizzare e realizzare iniziative di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica, quali:
 - convegni, seminari e incontri formativi;
 - borse di studio formative per operatori sanitari che vogliono impegnarsi nello studio, prevenzione e controllo delle infezioni nelle organizzazioni strutture sanitarie;
 - redazione, pubblicazione e diffusione di documenti, lavori, scientifici e strumenti didattici, ecc. sulla prevenzione e controllo delle infezioni nelle organizzazioni strutture sanitarie;
 - promuovere iniziative di ricerca e studio relativamente alle infezioni associate alle organizzazioni strutture sanitarie.
2. L'adesione all'Associazione è riservata a operatori sanitari impegnati nella prevenzione e controllo delle infezioni nelle organizzazioni strutture sanitarie.

Articolo 3

PATRIMONIO

1. L'Associazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i proventi derivanti dal tesseramento annuale e dagli eventuali contributi pubblici e/o privati e da ogni altra eventuale entrata propria o che comunque le pervenga, previa accettazione del Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
3. Gli eventuali utili di gestione, anche di natura commerciale, marginali ed occasionali, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'associazione culturale.
4. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto interamente, con vincolo di scopo, ad organismi od enti, pubblici e/o privati, che perseguono medesime finalità oppure dato in beneficenza per scopi affini a quelli di cui al precedente articolo.

Articolo 4

SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci quanti ne condividano gli obiettivi e ne facciano richiesta mediante formale domanda d'ammissione, che dovrà essere sottoscritta, come presentazione, da un socio effettivo.

2. L'ammissione a socio è subordinata all' accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
3. L'iscrizione a Socio è inoltre subordinata al versamento della quota annua associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. I soci si impegnano ad osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali ed a difendere il buon nome dell'associazione.
5. I soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno la facoltà di:
 - a) esercitare, dopo un'anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi, il diritto di elettorato attivo e di elettorato passivo nell'assemblea dei Soci;
 - b) partecipare a tutte le iniziative promosse dall' associazione;
 - c) usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'associazione può offrire;
 - d) godere di ogni altro eventuale beneficio associativo.
6. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
7. Il Socio, che per qualunque causa abbia cessato di appartenere all'Associazione, non ha più alcun diritto né sulle quote di iscrizione versate in precedenza né tantomeno sul patrimonio sociale.

Articolo 4 bis:

SOCI SOSTENITORI.

1. Possono diventare soci sostenitori sia gli enti commerciali (incluse società di persone e società di capitali) che gli enti non commerciali che intendono aderire alla Simpios condividendone gli obiettivi.
2. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione i soci sostenitori devono fare domanda al Consiglio Direttivo che potrà accettare o meno la domanda a suo insindacabile giudizio.
3. La quota per i soci sostenitori è definita dal Consiglio Direttivo.
4. I soci sostenitori possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'associazione può offrire, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 5

ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- due Vice - Presidenti;
- il Segretario
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico;
- il Presidente del Comitato Scientifico;
- il Collegio dei revisori dei conti.

2. Ai componenti degli organi sociali non spetta alcun compenso per l'esercizio e l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto sociale.

3. Ai componenti gli organi sociali viene garantito il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto compatibilmente con le risorse dell'associazione.

Articolo 6

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle normative di legge vigenti e del presente Statuto, obbligano tutti coloro che appartengono o aderiranno successivamente all'associazione culturale.

2. L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, oppure con decisione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

3. La convocazione dei soci deve avvenire, a cura del Presidente, anche mediante invio di e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli iscritti risultanti dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai revisori dei conti almeno venti giorni prima.

4. I soci possono essere rappresentati nell'Assemblea con delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

5. L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita e delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Spetta in particolare all'Assemblea dei Soci:

a) eleggere nel proprio seno i componenti Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) approvare le relazioni programmatica e consuntiva, presentate dal Presidente, la gestione economico-finanziaria e l'attività svolta e da svolgere;

c) deliberare in ordine ad ogni altro eventuale oggetto di competenza attinente alla gestione sociale;

7. Le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci presenti che costituiscano almeno la metà dei soci iscritti oppure possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo all'unanimità e ratificate dall'Assemblea con maggioranza semplice.

Articolo 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica due anni ed è formato da 15 membri rieleggibili, aderenti all'Associazione, incluso il Presidente, due Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e il Presidente del Comitato scientifico, rappresentativi delle diverse professionalità presenti tra gli iscritti all'Associazione.

2. In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di sostituire o integrare tali componenti per cooptazione.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità su iniziativa del Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno quattro consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta per e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco della materia da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno 20 giorni prima.

4. Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere decisionale sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell' Associazione e per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa; esso rappresenta l'Associazione e risponde solidalmente, insieme con il Presidente, delle obbligazioni assunte.

6. Spetta inoltre ed in particolare al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) nominare il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico e designare altre eventuali cariche sociali;
- c) ammettere all'Associazione nuovi aderenti;
- d) operare per il raggiungimento dello scopo sociale adottando ogni disposizione necessaria;
- e) stabilire l'importo delle quote annue associative e decidere motivatamente sull'ammissione e sull'espulsione temporanea o definitiva dei Soci.

Articolo 8

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, è il legale rappresentante dell'associazione culturale e ne detiene la firma sociale, dura in carica due anni; il Presidente non è rieleggibile nel biennio immediatamente successivo.

2. Al Presidente compete tra l'altro di:

- a) verificare la validità della costituzione dell' Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo che presiede;
- b) sovrintendere alla realizzazione del programma di attività dell'associazione, assicurare l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali e garantire l'osservanza, il rispetto e l'attuazione del presente Statuto sociale;
- c) rappresentare l'associazione, mantenere contatti e promuovere collaborazioni nei confronti di enti pubblici ed organizzazioni private, altre associazioni scientifiche;
- d) esercitare con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con responsabilità di risultato;
- e) adottare, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sentiti se possibile, anche informalmente, i componenti dello stesso. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve successivamente essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo;
- f) ogni altra funzione espressamente non riservata e/o non attribuita ad altri organi sociali dell'associazione.

3. I Vice-Presidenti coadiuvano e sostituiscono (in caso di assenza o impedimento) il Presidente.

Articolo 9

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio; coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione. Cura l'archivio dell'Associazione, delle cariche sociali e delle iniziative nazionali e regionali. Cura i collegamenti con i Delegati regionali.

Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo. Esprime parere non vincolante su ogni voce di spesa proposta dal Consiglio Direttivo. Provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei soci.

Articolo 10

IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è costituito da almeno quattro membri più il Presidente, nominati dal Consiglio Direttivo, che durano in carica due anni.

2. Al Comitato Scientifico compete tra l'altro di operare per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione attraverso:

- a) la redazione di una rivista o foglio informativo dell'Associazione;
- b) la promozione di iniziative di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica;
- c) la promozione di iniziative di studio e ricerca relativamente alle infezioni associate alle organizzazioni sanitarie.

Articolo 11

IL PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e partecipa stabilmente alle riunioni di questo con diritto di voto.

2. Il Presidente del Comitato Scientifico dura in carica due anni ed è rieleggibile nel biennio immediatamente successivo.

3. Al Presidente del Comitato Scientifico compete tra l'altro di:

- a. collaborare alla realizzazione del programma di attività dell'Associazione, con particolare riguardo alla promozione delle attività di formazione, informazione e documentazione e dei progetti di studio e ricerca.
- b. sovrintendere alle attività del Comitato Scientifico.
- c. presentare al Consiglio Direttivo le proposte del Comitato Scientifico e relazionare sulle attività di questo.
- d. verificare la qualità delle attività svolte, riferendone al Consiglio Direttivo

Articolo 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori, nonché il suo Presidente.

La durata in carica è di due anni e sono rieleggibili. Per il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e, con diritto di voto, all'Assemblea dei soci; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri. Controllano le entrate sociali, le spese e la gestione dei fondi, nonché il patrimonio dell'Associazione affinché gli atti di amministrazione siano conformi allo Statuto, alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci ed alla legge.

I Revisori dei Conti hanno altresì il compito di dare pareri sui bilanci annuali redigendo la relativa relazione per l'Assemblea dei soci.

Articolo 13

NORMA DI RINVIO

1. Sull'interpretazione del presente Statuto sociale decide l'Assemblea dei Soci mediante apposito atto scritto con validità permanente.
2. Per quanto invece non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle in materia di Associazionismo contenute nel Libro I, Titolo II, Capi II e III del Codice Civile.

Articolo 14

REGOLAMENTO

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, potrà adottare un Regolamento che disciplinerà il funzionamento dell'Associazione.

Articolo 15

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del nuovo Statuto gli organi dell'Associazione restano in carica fino alla naturale scadenza stabilita dal precedente Statuto,